

Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano

del 12 dicembre 2014¹

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2013²,
decreta:

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 119 cpv. 2 lett. c

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ Il 14 giugno 2015⁴ la presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni.

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁵ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 14 giugno 2015.

21 agosto 2015

Cancelleria federale

1 FF **2014** 8363
2 FF **2013** 5041
3 RS **101**
4 FF **2015** 5163
5 RS **161.1**

